

n. 1023-1\2015 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

Il G.I. dott.ssa Anna Maria Marra

pronunziando sul ricorso depositato in corso di causa nella causa iscritta al n. 1023\2015 r.g.

da

A

contro

B

con la partecipazione

C

osserva quanto segue.

A prescindere dalla riconducibilità della fattispecie alle materie ricedenti nella clausola per arbitrato irrituale contenuta all'art. 32 dello statuto della

C, sussiste la competenza del giudice investito della controversia ai sensi dell'art. 669 *quater* c.p.c..

Ciò puntualizzato, il ricorso è infondato e va rigettato.

La A ha lamentato che non le sia stato consentito dall'amministratore l'esercizio del diritto di ispezione e controllo previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. e che i verbali relativi alle assemblee di approvazione dei bilanci riguardanti gli anni

Mano

